

# *Messa alla prova: caso n 2*





**Il signor Cipputi lavora presso la Montelusa spa (azienda produttrice di pneumatici) nel reparto di vulcanizzazione gomme, le sue mansioni consistono nel sollevare le carcasse di gomma con un ausilio meccanico cd paranco, inserirle nella pressa-forno, attendere la cottura delle stesse ed inserire i pneumatici finiti in apposito contenitore. Nel mese di agosto 2018 Cipputi viene travolto da una carcassa di una gomma a causa del non perfetto funzionamento del paranco (non idoneo al contenimento della carcassa e privo di marchiatura CE) e subisce lesioni personali, che lo fanno rimanere assente da lavoro per 60 gg. Nella richiesta art. 550 c.p.p. il Pm chiede la citazione a giudizio del signor Ruckerduck della Montelusa spa, datore di lavoro del signor Cipputi, per il reato p. e p. dagli artt. 40 cpv e 590 co. 3 c.p. per aver cagionato lesioni personali gravi all'operaio Cipputi a causa della violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art. 2087 cc e d. lgs. 81/2008.**

## LA PERSONA OFFESA



Nel frattempo il signor Cipputi ha proposto ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro contro il signor Ruckerduck e la Montelusa spa per ottenere il risarcimento del danno a causa della condotta illecita del datore di lavoro ed il procedimento è in corso parallelamente a quello penale.

Il signor Ruckerduck, che ha una assicurazione a tutela degli infortuni sul lavoro che dovessero occorrere ai propri dipendenti e che non ha ancora provveduto a risarcire il danno, vorrebbe accedere al beneficio della messa alla prova, anche perché già 4 anni prima ha subito una condanna, ora irrevocabile, per il medesimo reato per il quale si procede.

**Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato del signor Ruckerduck, rediga un parere per il proprio assistito, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie proposta.**

